

Inizio modulo

---

Username  Password    ricorda [Non sei ancora registrato?](#)  
[Registrati gratuitamente](#)

Fine modulo

## Prove Scritte Avvocato Dicembre 2006



Inizio modulo

---

Cerca

Fine modulo



Finanziaria 2007 - Titolo IV - Interventi per lo sviluppo e la ricerca  
Disegno di legge approvato dal CdM il 29.09.2006

[Stampa](#) 

### [FINANZIARIA 2007](#)

#### [TITOLO IV](#) [INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA](#)

##### **Capo I** **Effetti finanziari**

##### **Art. 103.** **Effetti sui saldi di finanza pubblica**

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

- a) saldo netto da finanziare - 7.859 milioni per il 2007, - 7.595 milioni per il 2008 e - 10.711 milioni per il 2009;
- b) fabbisogno del settore pubblico - 5.351 milioni per il 2007, - 5.309 milioni per il 2008 e - 5.241 milioni per il 2009;
- c) indebitamento netto della P.A. - 5.236 milioni per il 2007, - 5.134 milioni per il 2008 e - 4.981 milioni per il 2009.

## **Capo II**

### **MISURE DI SOSTEGNO ALL'APPARATO PRODUTTIVO**

#### **Art. 104.**

#### **Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale**

1. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di euro 300 milioni per il 2007, di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano, fatto salvo quanto disposto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziare ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. f) della legge 5 agosto 1978 n. 468.
2. A valere sulla quota di risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi di Lisbona, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.
3. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie locali, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologicoproduttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta il progetto sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'Amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si

pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all'attuazione del progetto.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del cinque per cento di ciascuno stanziamento.

6. I progetti di cui al comma 2 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre Amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate.

7. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di euro 50 milioni per il 2007, di euro 100 milioni per il 2008 e di euro 150 milioni per il 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 7, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'Amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziato per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 7 del presente articolo, le priorità di intervento, le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rivenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 7.

8 bis Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, l'attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 7, le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227 di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il

brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

11. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modificazioni, che versino in crisi economicofinanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione ed anche avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di euro trecentomila a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.

12. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia s.p.a.. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

## **Art. 105.**

### **Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate**

1. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'Intesa sancita con la Conferenza unificata in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni di euro di cui 100, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 per l'anno 2009 e 58.073 entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.

3. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi

dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

4. Le somme di cui al comma 1, iscritte nella Tabella F allegata alla presente, ai sensi del comma precedente, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.

**Art 106 ( Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST)**

1. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e, per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

3. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

5. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo

#### **Art. 107.**

#### **Rifinanziamento dell'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266**

1. Il Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modifiche, è integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

#### **Art. 108.**

#### **Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi**

1. All'art. 24, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, aggiungere, dopo la parola controgaranzie", le parole "e cogaranzie ".

2. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera a) del del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326 si applicano anche alle società finanziarie di cui all'articolo 24 del 31 marzo 1998, n. 114.

#### **Art. 109.**

#### **Fondo di garanzia fidi**

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 181 legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
  - b) conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo;
  - c) al comma 23, secondo periodo, le parole “ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28” sono sostituite dalle parole “al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
  - d) al comma 24 le parole “ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28” sono sostituite dalle parole “al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

#### **Art. 110.**

#### **Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia**

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 sono autorizzati contributi quindicennali di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
  2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1. lett.
    - a) della legge 11 maggio 1999, n. 140 sono autorizzati contributi quindicennali di euro 10 milioni per l'anno 2007 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
  3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 50 milioni per l'anno 2007, 40 milioni per l'anno 2008 e 30 milioni per l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 60.
- Art 111 (Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica)**
1. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.
  2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 conformano la propria attività, a quanto disposto dal comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

**Art. 112.**  
**Progetti per la società dell'informazione**

1. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell'informazione è autorizzata una spesa di Euro 10 000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Con decreto di natura non regolamentare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, individua le azioni da realizzarsi su territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione ditali progetti.

**Art. 113.**  
**Fondo per le esigenze di investimento per la difesa**

1. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell'ambito della predetta pianificazione i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

Articolo 114 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà)

1. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del decretolegge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**Art. 115.**  
**Imprese pubbliche**

1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15 della legge 23 dicembre 2006, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di euro 600 milioni annui, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

#### **Art. 116.**

### **Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili**

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi, e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economica-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'offerente può essere anche un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'Associazione temporanea di imprese, l'altro potrà sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.
5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

#### **Art. 117.**

### **Autotrasporto**

1. Per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci, al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di euro 520 milioni per l'anno 2007.

#### **Art. 118.**

### **Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 45 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziato sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del dipartimento dei trasporti terrestri e la spesa di 5 milioni di euro per la

predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

#### **Art. 119.**

#### **Modifiche all'articolo 1, commi 105 e 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266**

1. All'articolo 1, comma 105 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni".
2. Al relativo onere, pari a euro 120.000.000 per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di pari importo già affluita all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale.

#### **Art. 120.**

#### **Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione**

1. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Articolo 121 (Infrastrutture per la larga banda)

1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) di cui all'articolo 7 della legge 14 maggio 2005 n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### **Art. 122.**

#### **Transizione alla televisione digitale**

1. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle Comunicazioni un apposito "Fondo per il passaggio al digitale" per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
- b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;
- c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
- d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
- e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

2. Il Ministro delle Comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 1 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**Art. 123.**

**Esclusione cofinanziamento U.E. dalla regola del 2%**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

**Art. 124.**

**Unificazione dei fondi venture capital**

1. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.A. destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84 sono unificati in un unico fondo.

**Art. 125.**

**Modifica al decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394**

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è aggiunto il seguente:

“2.bis. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o Istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti.

Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del Fondo.”.

**Art. 126.**

**Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100 recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero**

1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, sostituire le parole “per le finalità di cui alla presente legge” con le parole “per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano”.

**Art. 127.**

**Promozione di progetti integrati tra i consorzi agroalimentari e turistico alberghieri**

1. All'articolo 10 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:  
"4.bis. Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, possono essere concessi contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico- alberghiero, aventi lo scopo esclusivo l'attrazione delle domanda estera."

**Art. 128.**  
**Interventi in favore del marchio "made in Italy"**

1. Per le finalità di cui al comma 61 dell'art. 4 della legge 350/2003 il fondo istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**Capo III**  
**INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

**Art. 129.**  
**Interventi per salvaguardia di Venezia**

1. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2, articolo 3, della legge 3 agosto 1998, n. 295.

**Art. 130.**  
**Interventi per Roma capitale della Repubblica**

1. Per la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990 n. 396, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

***[2. E' altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'Eur e di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata.] (1)***

(1) Comma stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

**Art. 131. (1)**  
***[Realizzazione del Museo del XXI secolo***

***1. Per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Museo del XXI secolo di Roma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.]***

(1) Articolo stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

**Art. 132.  
Expo 2015**

1. Per il finanziamento della promozione della candidatura all'Expo 2015 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**Art. 133.  
Contributi erariali**

1. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964 n. 1280, da ultimo rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.

**Art. 134.  
Sistema Alta velocità/Alta capacità dal 2008 –  
Apporto al capitale Ferrovie S.p.A. – Interessi intercalari – Rete tradizionale**

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1200 milioni di euro per l'anno 2009.

2. E' autorizzata la spesa di euro 400 milioni di euro per l'anno 2007 a titolo di aumento dell'apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato S.p.A per l'attuazione di un piano di investimento della controllata Trenitalia.

3. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione della legge 78 del 1994, per il triennio 2007 – 2009, è posto a carico dello Stato, per l'importo annuo di euro 27 milioni, l'onere per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocità/alta capacità".

4. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di programma di RFI e dei contratti di servizio di Trenitalia, stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 52 della legge 388 del 2000, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

5. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

### **Art. 135.**

#### **Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale**

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzata un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia costiera

### **Art. 136.**

#### **Autonomia finanziaria delle Autorità portuali**

1. Per assicurare la autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l'autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuite a ciascuna Autorità portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:
  - a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni.
  - b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dal 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti, un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le Autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell'attività programmatica delle Autorità portuali. A decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle Autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti.
3. Le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.
4. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna Autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo III del Titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli Uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.
6. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle Autorità portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
7. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali, il Governo è autorizzato ad emanare, entro centottanta giorni mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive

modificazioni, al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle Autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

8. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna Autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico<sup>193</sup> funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

10. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle Autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle Autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

### **Art. 137.**

#### **Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale**

1. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di transhipment è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono finalizzate, fino alla concorrenza del cinquanta per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro quale piattaforma logistica del Mediterraneo nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in linea con la legislazione comunitaria vigente in materia.

3. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché dai Presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei Trasporti .

4. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere,

comprese quelle provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

5. Agli interventi realizzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, capo IV, sezione II.

#### **Art. 138. Terremoto Molise**

1. Al fine di garantire la prosecuzione gli interventi e le opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie in modo da garantire ai comuni totalmente evacuati, che abbiano predisposto il relativo piano di ricostruzione, risorse non inferiori a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1991, n. 195. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

#### **Art. 139. Prosecuzione interventi zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria**

1. Per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, è autorizzato un contributo annuo di euro 50 milioni per l'anno 2007 e di 25 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime Regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### **Art. 140. Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa**

1. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della suddetta legge n. 443 del 2001. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al presente comma è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### **Art. 141. Strade di rilievo nazionale ed autostrade**

1. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva

1999/62/CE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla suddetta direttiva n. 2006/38/CE

**Art. 142.**  
**Finanziamento ANAS**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo Anas s.p.a. predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all'intera durata della sua concessione, nonché l'elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con analogo decreto è approvato l'aggiornamento del piano e dell'elenco delle opere che Anas s.p.a. predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

2. Ferma l'attuale durata della concessione di Anas s.p.a., fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1, all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, le parole "trenta anni"

sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni". In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono adeguare la durata della concessione di Anas s.p.a..

3. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel due per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il cinquanta per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad Anas s.p.a., che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il residuo cinquanta per cento è corrisposto al Ministero delle infrastrutture ed affluisce direttamente ad un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione di tale Ministero, che le destina all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di Anas s.p.a., nonché dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle di cui all'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella cui alinea le parole "ove non vi siano specifiche professionalità interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra Anas s.p.a. ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

4. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1°

gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1°

gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad Anas s.p.a., quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione,

attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa Anas s.p.a.. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di Anas s.p.a., sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate vengono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad Anas s.p.a, anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte, alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da Anas s.p.a. in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad Anas s.p.a. per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, le attività della medesima società.

6. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, e successive modificazioni, le parole del primo periodo da “, in conformità” a “da essa costituite” sono sostituite con le parole “svolge” e il secondo periodo è soppresso. Nell'articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono soppressi.

7. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, è soppresso. Anas s.p.a. subentra nella mera gestione dell'intero patrimonio del Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da Anas s.p.a., secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziata a tale scopo, interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE ai sensi della legislazione vigente compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 7 nonché quelle di cui all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di Anas s.p.a.; del loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economicofinanziario di cui al comma 1.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad Anas s.p.a. a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

#### **Art. 143.**

#### **Il miglioramento della mobilità dei pendolari**

1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi.

Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2008-

2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75%:

a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui all'articolo 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

2. Il Ministero dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome, procede con proprio decreto ad un piano di riparto tra le Regioni e le Province Autonome, che si attiene ai seguenti criteri:

a) priorità al completamento dei programmi finanziati con legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modifiche e integrazioni e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d) priorità alle Regioni ed alle Province Autonome le cui imprese sia siano attenute alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al primo comma del presente articolo, le Regioni, le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome si coordinano attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.

#### **Art. 144.**

#### **Sicurezza dei trasporti**

1. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Al fine di consolidare ed accrescere l'attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standards di sicurezza dei veicoli.

#### **Art. 145.**

#### **interventi per la sicurezza ferroviaria**

1. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al

conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro annui per gli esercizi 2007, 2008, 2009, e a decorrere dal 2008 per le gestioni commissariali governative, e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.

#### **Art. 146.**

#### **Innovazione tecnologica dell'industria cantieristica**

1. Nei limiti e per le finalità di cui al punto 3.3.1, paragrafo 15 della “Nuova disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale” (2003/C 317/06), il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20% delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:

a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui al precedente comma. A tal fine è autorizzato un contributo annuo di 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 147 Rottamazione traghetti 1. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal seguente:

“4. (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale).

1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale o lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, determina con proprio decreto, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo”.

#### **Capo IV**

#### **AGRICOLTURA**

#### **Art. 148.**

#### **Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione**

1. Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di

“Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari” e costituisce struttura

dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: "la prova preliminare di fermentazione e", sono soppresse.

4. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

***[5. Per fronteggiare le emergenze in campo zootecnico e coordinare le relative attività di controllo, per il periodo 2007-2008, è nominato un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.] (1)***

6. In attuazione dell'articolo 18 del Reg. (CE 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, "relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari", è istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il comma 5-ter dell'articolo 3 della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è abrogato. Il comma 5-quater dell'articolo 3 della Legge n. 231 del 11 novembre 2005 è modificato come segue "Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate".

(1) Comma stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

## **Art. 149. Enti irrigui**

1. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni, sono trasferiti alle regioni Puglia e Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli interessi delle Regioni limitrofe e delle priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque.

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni»

sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei anni» ». L'onere per l'anno 2007 è pari a euro 271.240.

3. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.

**[4. All'articolo 23, comma 6 -bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".] (1)**

(1) Comma stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

#### **Art. 150.**

##### **Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli**

1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 80.000";
- b) le parole: "lire 2 miliardi", sono sostituite dalle seguenti: "due milioni di euro".

2. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

#### **Art. 151.**

##### **Convenzioni con le pubbliche amministrazioni**

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: "

- a) le parole: "50 milioni di lire " sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000";
- b) le parole: "300 milioni di lire ", sono sostituite dalle seguenti: "euro 300.000".

#### **Art. 152.**

##### **Interventi per il settore agricolo**

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007 – 2011.

2. Con decreto di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

, sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è soppresso.

4. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007 – 2011, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpite, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il "Fondo per le crisi di mercato". Al fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che saranno versate alle entrate del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del fondo, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

7. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2,3, 5 e 6".

8. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali compresi nel piano assicurativo agricolo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.

9. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 1-quinques, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di euro.

#### **Art. 153. (1)**

##### ***[Rifinanziamenti nel settore agricolo***

***1. Al fine di consentire l'organizzazione in Italia del Congresso mondiale dell'Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV) è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2007 e di euro 800.000 per l'anno 2008.***

***2. Al fine di consentire all'Istituto nazionale per la Fauna selvatica (INFS) lo svolgimento dei maggiori compiti derivanti dall'attuazione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, a decorrere dall'anno 2007 il contributo ordinario annuo è incrementato di 3 milioni di euro.]***

(1) Articolo stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

#### **Art. 154.**

##### **Norme per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare**

1. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il venticinque per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
2. La misura della esclusione è elevata al trentacinque per cento degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al cinquanta per cento degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102 del 2005.
3. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo.
4. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero del responsabile del centro di assistenza fiscale.
5. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

#### **Art. 155.**

#### **Sviluppo della forma societaria in agricoltura**

1. Le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di "società agricola" ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettate le modalità applicative del comma 1.
3. All'articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è soppresso il secondo periodo.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 154 e al presente articolo resta subordinata all'emanazione di un apposito regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze diretto a contenere il relativo onere nel limite di un milione di euro annui.

#### **Art. 156.**

#### **Norme in materia di bioenergie**

1. Al comma 421, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al terzo periodo le parole: "un contingente annuo di

200 mila tonnellate”, sono sostituite con le seguenti: “ un contingente di 250 mila tonnellate, da utilizzare su autorizzazione del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assegnandolo in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti di programma agroenergetico, nonché dell’occupazione diretta ed indiretta coinvolta, definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico.”

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) le quote di biodiesel non utilizzate nell’anno 2006 sono aggiunte al contingente di 250 mila tonnellate previsto per l’anno 2007, allo stesso contingente è aggiunto anche il quantitativo derivante dall’applicazione delle sanzioni irrogate dall’Autorità Garante della concorrenza e il mercato”

2. Per l’anno 2007, il decreto di cui al comma 421, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dal presente articolo è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nelle more della sua adozione, l’Agenzia delle Dogane, tenendo conto dei criteri prioritari di cui all’articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005 n. 266 attribuisce in via provvisoria quote fino ad un massimo mensile di 15 mila tonnellate.

3. Il comma 422, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, è sostituito dal seguente: “L’importo previsto dalla articolo 21 comma 6 ter, del tesato unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato negli anni 2005 e 2006, è destinato alla costituzione di un apposito Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l’istituzione di certificati per l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo di biocombustibili da trazione, destinando l’importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.”

4. All’articolo 2 quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1: alla fine è aggiunto il seguente periodo:

“Per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, è stanziato un importo annuo di 73 milioni di euro.”

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Dal 1° aprile 2007 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola in misura dello 1,0% dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell’anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorico inferiore, è incrementata annualmente di 1 punto percentuale dal 1° gennaio 2008 fino all’anno 2012.”

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono stabilite le modalità per l’invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione dei dati relativi all’immissione al consumo di biocarburante di origine agricola, riferiti all’anno in corso ed all’anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure e le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo previsto dal comma 2. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui al comma 422, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell’accisa o in aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazione del consumo di bioetanolo.”

d) al comma 5 le parole: “entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:

“entro il 31 marzo 2007”.

5. Al comma 423 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, dopo le parole: “agroforestali e fotovoltaiche”, sono inserite le seguenti: “nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali dell’impresa e di materie plastiche da prodotti agricoli”.

**Capo V**  
**TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI**

**Art. 157.**  
**Interventi per la difesa del mare**

1. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dei protocolli attuativi della Convenzione di Barcellona del 16 febbraio 1976 per la protezione del mar Mediterraneo dalle azioni di inquinamento, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

**Art. 158.**  
**Rimborso Spesa attività antinquinamento marino**

1. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a Tutela dell'Ambiente Marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 12 legge 31/12/1982, n. 979, il Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC)”

2. L'ultimo capoverso dell'art. 14 della richiamata legge 31 dicembre 1982 n. 979 e' sostituito dal seguente.

“Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 12, verranno versate all'entrata del Bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50% con decreto del Ministero dell'Economia e finanze allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti”.

**Art. 159.**  
**Contrasto all'abusivismo**

1. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi precedenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

## **Art. 160.**

### **Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra**

1. Per il finanziamento delle misure finalizzate alla attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge 2 giugno 2002 n.120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.
2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge in Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico sentita la conferenza unificata Stato – Regioni ed Enti Locali individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a 72 mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è individuato il tasso di interesse da applicarsi.
3. 2. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:
  - a) installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
  - b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
  - c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza;
  - d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
  - e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
  - f) interventi strutturali sulla mobilità urbana, inclusi l'incremento del trasporto pubblico elettrificato, il recupero delle linee ferroviarie dismesse, facilitazioni per l'accesso da parte dei mezzi privati a combustibili a basso contenuto di carbonio ed alla trazione elettrica;
  - g) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
4. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, 3° comma, della legge 2 giugno 2002, n. 120.
5. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo.
6. Il Fondo è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti e con apposita convenzione saranno definite le modalità di gestione. La Cassa Depositi e Prestiti può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

## **Art. 161.**

### **Fondo per lo Sviluppo Sostenibile**

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Sviluppo Sostenibile allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e informazione ambientale, e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
2. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 1 risorse per un importo annuo di 25 milioni di Euro. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dell'Economie delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato- Regioni ed Enti locali sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziarsi con il fondo di cui al primo comma.

**Art. 162. (1)**  
*[Piano d'azione nazionale sugli "acquisti verdi"]*

*1. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nonché della valorizzazione delle esigenze di tutela ambientale anche tramite gli acquisti della pubblica amministrazione, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto delle indicazioni formulate in proposito dalla Commissione europea nell'ambito della Politica integrata di prodotto, adotta, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, il "Piano d'azione nazionale sugli Acquisti verdi" da emanarsi entro 60 gg. giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]*

(1) Articolo stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

**Art. 163.**  
**Disposizioni in materia di beni culturali**

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

3. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le Autonomie.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato al Ministro per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnata al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

6. Al Fondo cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-

2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del predetto articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare.

*[7. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono soppresse le parole " , al quale non è dovuta alcuna remunerazione".] (1)*

*[8. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:*

*"1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro. 3.000.000,00.*

***1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato-***

***Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.***

***1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.”.]* <sup>(1)</sup>**

9. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A n. 86 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono aumentati per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.

10. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e al secondo periodo, la parola “2008” è sostituita dalla seguente: “2010”;

b) il comma 6 è abrogato.

(1) Comma stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

#### **Art. 164. Accademie**

1. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle Accademie e Istituzioni Superiori Musicali, Coreutici e per le Industrie Artistiche, di cui 10 milioni di euro per l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili e 10 milioni di euro per il funzionamento amministrativo e didattico dei predetti istituti.

#### **Art. 165. Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo**

1. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, nonché i Titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento”. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'Interno in materia di sicurezza.

***[2. Al fine di razionalizzare il funzionamento degli organi consultivi in materia di spettacolo dal vivo e conseguire economie di spesa, con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali aventi natura non regolamentare sono istituite le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo e ne sono disciplinati la composizione ed i compiti. La composizione delle commissioni consultive tiene conto di una adeguata rappresentanza degli enti territoriali. Fino all'adozione dei decreti ministeriali operano le precedenti commissioni. Sono abrogati l'articolo***

**1, commi 59, 60, 61, 62, 63 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 e gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 65, 67, 68, 69 e 70 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.J<sup>(1)</sup>**

3. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente: “art. 24 I criteri di ripartizione della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare.

Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzioni delle spese”.

4. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto il seguente periodo: “ In tale convenzione, sono stabilite, altresì, per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del predetto decreto legislativo, le modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato per le singole opere finanziate, secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo alternativamente, all'impresa di produzione ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato”.

5. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente, con riferimento all'erogazione ed all'utilizzo delle risorse erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola:

“finanziamento” è sostituita dalla seguente:

“sostegno”;

b) all'articolo 12, comma 5, le parole: “erogazione dei finanziamenti e dei contributi” sono sostituite dalle seguenti: “erogazione dei contributi”, e le parole:

“finanziamenti concessi” sono sostituite dalle seguenti: “contributi concessi”;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“13. Disposizioni per le attività di produzione.

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2,3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90%.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico – artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un

analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'art. 17".

(1) Comma stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

## **Capo VI** **INTERVENTI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE**

### **Art. 166.** **Interventi a carico del Fondo Occupazione**

1. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilirsi in via definitiva con il decreto di cui al comma 2:

a) entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le Organizzazioni Nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una Cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei CLES (Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso). Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI)

per il finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui all'articolo 177 della presente legge. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la

riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 ;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'esercizio 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 167.**

#### **Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.

#### **Art. 168.**

#### **Disposizioni in materia di comunicazione di dati ed informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva**

1. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle Camere di Commercio.

2. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**Art. 169.**  
**Istituzione Indici di Congruità**

1. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 2 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese ed eventualmente per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori vengono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerarsi tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

**Art. 170.**  
**Documento unico di regolarità contributiva**

1. A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva. Fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità, contributiva di cui al comma 1, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da non considerarsi ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

**Art. 171.**  
**Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria**

1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2.
2. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri matricola e paga di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e di cui all'articolo 134 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, è punita con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

#### **Art. 172.**

#### **Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro**

1. L'art. 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è sostituito dai seguenti:  
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli Enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione, anche in via telematica, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.  
Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.  
2-bis. Per le comunicazioni di cui al comma 2, i datori di lavoro pubblici e privati si avvalgono dei moduli previsti dall'art. 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica al Servizio competente, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro".
2. È abrogata la previsione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
3. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.
4. L'articolo 4 bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, come introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è sostituito dai seguenti:

“6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, attraverso con i moduli di cui all’art. 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dell’Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

6-bis. Sono abrogati l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni e l’articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

6-ter. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze”, sono abrogate”.

#### **Art. 173.**

#### **Finanziamento attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro**

1. Alla lettera c) del comma secondo dell’articolo 197 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per il finanziamento di attività promozionale ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione del 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale”.

#### **Art. 174.**

#### **Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato.**

1. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole “e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006” sono sostituite dalle parole “e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007”.

#### **Art. 175.**

#### **Mobilità lunga**

1. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di seimila unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le imprese o gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, 59 milioni di euro per l'anno 2008 e 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009

#### **Art. 176.**

#### **Proroga di ammortizzatori sociali**

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione almeno nella misura del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

#### **Art. 177.**

#### **Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare**

1. Al fine di procedere alla regolarizzazione ed al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del presente articolo.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale con le organizzazioni sindacali

aderenti alle associazioni nazionali comparativamente maggiormente rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.

3. L'accordo sindacale di cui al comma 2, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.

4. Ai fini del presente articolo si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 2. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 5.

5. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità:

- a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto;
- b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi.

I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

6. Il versamento della somma di cui al comma 5 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

7. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1 i datori di lavoro debbono completare gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 6 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle AUSL.

8. Le agevolazioni contributive di cui al comma 5 sono temporaneamente sospese nella misura del 50% e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 3.

9. La concessione di tali agevolazioni resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

#### **Art. 178.**

#### **Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro**

1. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni del presente articolo.
2. Gli accordi sindacali di cui al comma 1 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
3. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto le parti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori.
4. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 2 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
5. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'Istituto nazionale di previdenza sociale gli atti di conciliazione di cui al comma 2 unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 4. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei rate mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approvano i relativi Accordi relativamente alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 8. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
6. Gli atti di conciliazione di cui al comma 2 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui al presente articolo.
7. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentita anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.

Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 4 e 5.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

#### **Art. 179.**

#### **Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti**

1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite le seguenti: "e di 37 milioni di euro per il 2007".

#### **Art. 180.**

#### **Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà**

1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". A tale fine è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

### **Capo VII**

### **INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI**

#### **Art. 181.**

#### **Misure per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali**

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria.

Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva

esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del FEAGA, del FEASR e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 228, comma 3, del Trattato.

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai precedenti commi 3, e 4 e 5:

a) nei modi, indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n.720, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella precedente lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

e) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai precedenti commi 3, e 4 e 5, è stabilita con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di centoventi giorni decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro trenta giorni dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi controventi giorni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

10. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le controversie relative all'esercizio del diritto di rivalsa di cui ai precedenti commi 3, e 4 e 5 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ferma restando la

giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.  
12. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 182.**

##### **Interventi a sostegno del settore turistico**

1. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si provvede all'attuazione del presente comma.
2. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese turistico-ricettive, è stanziata la somma di 48 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009.
3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio Nazionale del Turismo di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

#### **Art. 183.**

##### **Rifinanziamento trasporto pubblico locale**

1. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, delegati alle Regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di euro 60 milioni ad integrazione delle risorse già attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 2 del DPCM 16 novembre 2000. Il trasferimento delle risorse dovrà garantire, ai sensi dell'art. 20, comma 2, decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il livello dei servizi, come definito dagli Accordi di programma stipulati ai sensi degli artt. 8 e 12 del citato decreto legislativo." Conseguentemente all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è soppresso l'ultimo periodo del comma 2 ed è abrogato il comma 6.

#### **Art. 184.**

##### **Agenzie fiscali**

1. Al comma 74 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite, rispettivamente, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento;"; "Agenzia del territorio: 0,13 per cento;"; e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento.", con le parole: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento;"; "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento;"; e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento."

**Art. 185.**  
**Debiti pregressi**

1. Il fondo per provvedere all'estinzione dei debiti pregressi di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di euro di 100 milioni per l'anno 2007 .

**Art. 186.**  
**Norma di ripristino delle risorse dell'otto per mille IRPEF Stato**

1. L'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è così sostituito:  
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di euro 35 milioni per l'anno 2007 e di 80 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

**Art. 187.**  
**Fondo per le esigenze di Mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate**

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2007 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace, nonché da terzi per i concorsi prestati a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263. A tal fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

2. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

**Art. 188.**  
**Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali**

1. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio dei Ministri e atto di indirizzo del Parlamento, previa informazione al Presidente della Repubblica. I decreti sono corredati da relazione tecnica esplicativa.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, per la continuazione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone mensilmente i necessari finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a disporre le relative variazioni di bilancio. Per le missioni di cui al presente comma, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1), lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, l'articolo 2, commi 23, 24, 25, 29, 32 e 33, della legge 4 agosto 2006, n. 247, nonché gli articoli 4, comma 1, primo periodo, e 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253.

4. Per la realizzazione degli interventi umanitari e di ricostruzione previsti nell'ambito delle missioni internazionali di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n.247; si applica altresì l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1,2,3,5 del decreto legge 10 luglio 2003, n.165, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2003, n.219.

Per l'affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 4 agosto 2006, n. 247, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n.266, nonché l'articolo 1, comma 7 della stessa legge 247 del 2006. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2005, n.90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato di euro 200.000 per l'anno 2007 e quantificato in euro 400.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

5. Non si applica l'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, le missioni destinatarie del presente comma sono quelle di cui al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253 ed alla legge 4 agosto 2006, n. 247, esclusa la missione di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 247, le cui autorizzazioni di spesa per le singole esigenze sono prorogate secondo limiti d'importo stabiliti in sede di ripartizione del citato fondo. Per le nuove missioni, il trattamento economico e assicurativo dei partecipanti è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni interessate.

#### **Art. 189.**

#### **Centro di produzione spa**

1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la proroga della Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

#### **Art. 190.**

#### **Fondazione biotecnologie**

L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppressa a decorrere dall'anno 2007.

#### **Art. 191.**

##### **Contributo all'emittenza locale**

1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 31 dicembre 2004, n. 311 e dalla legge 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### **Art. 192.**

##### **Politiche per la famiglia**

1. Il fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il fondo per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia quale ente strumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il concorso significativo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'associazionismo e del terzo settore; finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

2. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del fondo al fine di:

- a) finanziare la elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia;
- b) realizzare un piano per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, elaborato d'intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291;
- c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 291, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

3. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale

sulla famiglia. Con regolamento del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle azioni volte a conciliare tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è abrogato.

#### **Art. 193.**

##### **Piano servizi socio-educativi**

1. Il Ministro delle politiche per la famiglia di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e delle pari opportunità, promuove e attua, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33% fissato dal Consiglio europeo del Lisbona del 23-24 marzo 2000. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Per le medesime finalità possono essere utilizzate parte delle risorse stanziare per il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 192.

#### **Art. 194.**

##### **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### **Art. 195. (1)**

##### ***[Istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale***

***1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità l' "Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale" con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della violenza alle donne e di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Presso il medesimo Osservatorio è costituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza accreditati a livello regionale con compiti di prestare assistenza alle vittime della violenza, ovvero di informazione, assistenza psicologica, sostegno sociale, assistenza per le denunce e il loro seguito giudiziario, appoggio educativo all'unità familiare, formazione preventiva ai valori di uguaglianza rispetto allo sviluppo personale e alla risoluzione non violenta dei conflitti, sostegno alla formazione e all'inserimento o reinserimento lavorativo. Con***

*decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.*

*2. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e per il coordinamento dei Centri Antiviolenza è istituito un Fondo di 3.000.000 di euro annui.*

*3. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.]*

(1) Articolo stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

#### **Art. 196. (1)**

##### ***[Anno europeo per le pari opportunità***

*1. Per le attività di individuazione degli obiettivi di Pari Opportunità, dei relativi indicatori, anche ai fini di un monitoraggio finale dell'azione svolta, per la promozione e il coordinamento degli eventi nonché per la comunicazione istituzionale, connessi all'Anno Europeo per le pari opportunità per tutti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità – è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2007.]*

(1) Articolo stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

#### **Art. 197.**

##### **Prevenzione delle mutilazioni genitali**

Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 500.000 euro annui.

#### **Art. 198.**

##### **Fondo per le non autosufficienze**

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale è assegnata. La somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 .

2. Il Ministro della solidarietà sociale con proprio decreto ripartisce gli stanziamenti del fondo di cui al comma 1

#### **Art. 199.**

#### **Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati**

1. Nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, al fine di affrontare situazioni locali di degrado sociale ed abitativo, con particolare riguardo alle condizioni dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale è assegnata la somma di 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è gestito di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità per le materie di sua competenza (art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e artt. 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228).

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del predetto fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.

#### **Art. 200.**

#### **Interventi di solidarietà sociale**

1. All'articolo 1, comma 429 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" con le seguenti: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, e 750 mila per ciascuno degli anni 2007 e 2008".

b) Aggiungere infine il seguente periodo: "Le risorse pari a 2,250 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

*[2. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione "Istituto per il lavoro" istituita con legge della Regione Emilia Romagna n. 10 del 6 aprile 1998, il ministero della solidarietà sociale assegna un contributo di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A tal fine per gli anni 2007 e 2008 è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".]* <sup>(1)</sup>

(1) Comma stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

#### **Art. 201.**

#### **Fondo per la montagna**

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.

#### **Art. 202.**

#### **Reddito minimo di inserimento**

1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

#### **Art. 203.**

##### **Non ripetibilità di somme erogate**

1. Le somme, di cui all'art.1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria non sono ripetibili.
2. Le ordinanze ingiunzioni emesse a norma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in applicazione dell'art.1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, 266, sono inefficaci.
3. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1 sono estinti

#### **Art. 204.**

##### **Fondo per le politiche giovanili**

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

#### **Art. 205.**

##### **Fondo nazionale per le comunità giovanili**

1. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ad integrazione della dotazione del Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

#### **Art. 206.**

##### **Disposizioni sull'Istituto per il Credito sportivo**

1. E' assegnato all'Istituto per il Credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
  2. Il contributo di cui al comma 1, concorre ad incrementare il Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
  3. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179.
- [4. Entro trenta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono rinnovati.]*** <sup>(1)</sup>

(1) Comma stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

**Art. 207.**

**Contributo al Comitato italiano paraolimpico**

1. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1 comma 580 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro e per l'anno 2009 è assegnato un contributo di 3 milioni di euro.

**Art. 208. (1)**

***[Contributo al CAI***

***1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano per le finalità istituzionali del medesimo corpo.]***

(1) Articolo stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

**Art. 209.**

**Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia**

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

**Art. 210.**

**Modifica della legge 25 luglio 2000, n. 209**

1. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale)

I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:

- di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;

- di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative”.

#### **Art. 211.**

#### **Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero**

1. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un Piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
2. Con proprio decreto il Ministro degli Affari esteri, sulla base del Piano, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.
3. Con decreto del Ministro delle economia e delle finanze che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30% dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione cui al comma precedente, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

#### **Art. 212.**

#### **Adeguamento della tariffa per visti nazionali**

1. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi, dei “diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto” per l'area Schengen, come modificati dalla Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 1° giugno 2006, n. 2006/440/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 175 del 2006, e comunque non prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della Tabella dei diritti consolari, di cui alla Legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell'importo di € 75,00.
2. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei “diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto” per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla Tabella citata nel comma precedente, è conseguentemente aumentato di € 15 rispetto alla tariffa prevista per i visti in area Schengen.

#### **Art. 213.**

#### **Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari**

1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è costituito un “Fondo speciale” destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
  - a) manutenzione degli immobili;
  - b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
  - c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.
2. Al “Fondo speciale” affluiscono:
  - a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;

b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazioni stipulati con soggetti pubblici e privati. Detti contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del fondo speciale di cui al presente articolo.

#### **Art. 214.**

#### **Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti**

1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi, negli aeroporti l'addizionale sui diritti di imbarco sugli aeromobili, istituita con la legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni annui.

#### **Art. 215. (1)**

#### ***[Procedure di indennizzo***

***1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare sino al 30 giugno 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.350 finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n.137.]***

(1) Articolo stralciato dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006.

### **TITOLO V** **NORME FINALI**

**(Segue>>)**

[\(Torna all'inizio\)](#)

## [Altalex - WebDeveloping & consulting](#)

P.I. 01429770470

Copyright © 2000-2006 - Tutti i diritti riservati

[Altalex Mese<sup>NEW</sup>](#) 📌

[Articoli e Riviste](#)

[Associazioni e Professioni](#)

[Biblioteca](#)

[Convegni e iniziative](#)

[Giornalismo e diritto](#)

[Governo e Istituzioni](#)

[Leggi e normativa](#)

[Scuola e Università](#)

[Sentenze e Corti](#)

[Speciale Esame Avvocato](#)

[Speciale Finanziaria](#) 📌

[Codice di Procedura Civile](#)

[Codice delle Assicurazioni](#)

[Codice della Strada](#)



[Ambiente e Sicurezza](#)

[Ammin.vo e Costituzionale](#)

[Amministrazione di sostegno](#)

[Appalti e Concorsi](#)

[Assicurativo](#)

[Circolazione stradale](#)

[Civile e procedura](#)

[Condominio e Locazioni](#)

[Consumatori e Privacy](#)

[Diritto Sportivo](#)

[Edilizia e urbanistica](#)

[Europa e Internazionale](#)

[Famiglia e Successioni](#)

[Fisco e Tributi](#)

[Immigrazione](#)

[Imprese e società](#)

[Informatica e comunicazioni](#)

[Lavoro e Previdenza](#)

[Penale e Procedura](#)

[🏠 Pagina principale](#)

[🔙 Indietro](#)





 [NEWSLETTER](#)

 [Corso Altalex online](#)

 [Articolo17<sup>NEW</sup>](#)

[Prova il tuo sito 15 gg.](#)

 [FORUM](#)

ultimo post **20.10.2006 14:15**

[Assegnazione casa coniugale, trascrizione e affidamento condiviso di StudioPaladino](#)



 [CHAT](#)

Montag

moby76

luciana1964

rafuia

carmine77

 [SERVIZI E UTILITA'](#)

[< Danno biologico lieve entità](#)

[< Calcolo interessi di mora](#)

[< Calcolo interessi legali](#)

[< Calcolo rivalutazione](#)



Inizio modulo

---- INFORMAZIONE ----

Fine modulo  
Inizio modulo

ELENCHI-MAPPE-ORARI

Fine modulo  
Inizio modulo

---- UTILITA' LEGALI ----

Fine modulo  
Inizio modulo

- CALCOLI E RICERCHE -

Fine modulo  
Inizio modulo

----- ALTRI SERVIZI -----

Fine modulo

 [DOCUMENTI](#)

- [La Finanziaria 2007](#)
- [La legge sull'indulto](#)
- [Codice della proprietà industriale](#)
- [Testo unico in materia edilizia](#)
- [Testo unico sulla droga](#)



 SITO DEL GIORNO  
[Articolo17.it - Studio Legale Schiavi](#)

Lo Studio Legale Schiavi, all'avanguardia nella scelta degli strumenti informatici di organizzazione e di comunicazione, opera in ambito civilistico con particolare predilizione per la materia del diritto del lavoro e della previdenza sociale.



***InLive!***  
**188 lettori  
 online**

**ADDFREE  
 STATS**  
 web Go

